

Risoluzione sui procedimenti penali nei confronti di magistrati.

(Risoluzione del 9 giugno 1981)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 giugno 1981, ha approvato la seguente circolare:

“L’esame dei dati trasmessi dagli uffici giudiziari al Consiglio superiore della magistratura mette in evidenza come sia in aumento il numero dei procedimenti penali nei confronti di magistrati denunciati per delitti non colposi e riguardanti, soprattutto, fatti connessi all’esercizio delle loro funzioni.

Risultano altresì aumentati i tempi di definizione dei medesimi procedimenti, anche di quelli conclusi con archiviazione a seguito di comunicazione giudiziaria ovvero con sentenza istruttoria di proscioglimento, che sono la grande maggioranza.

Tali ritardi, indipendentemente dall’interesse dei singoli magistrati, costituiscono un grave danno per l’immagine della Amministrazione della giustizia, che viene offuscata nella sua chiarezza, quando non può non mantenere nella pienezza delle funzioni magistrati che sono sottoposti al giudizio penale.

La ritardata definizione influisce inoltre sull’eventuale inizio dell’azione disciplinare, che deve seguire obbligatoriamente alla sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, per una causa estintiva del reato ovvero per improvvisabilità o imperseguibilità dell’azione penale (art. 29, comma II[^], R.D.L. 31 maggio 1964, n. 511), nonché, in generale, sui tempi di tutti i procedimenti disciplinari già iniziati che devono essere sospesi in pendenza di un procedimento penale pregiudicante (art. 28, comma II[^], decr. cit.).

Spetta, naturalmente, alla responsabilità dei magistrati titolari dei processi penali di disciplinarne i tempi di trattazione nell’ambito delle norme vigenti, e quindi anche di porre rimedio ai ritardi indicati.

Una programmazione nel settore penale appare comunque necessaria e il Consiglio superiore nelle sue direttive per una più rapida trattazione dei processi di maggior allarme sociale, pubblicate sul Notiziario n. 11 del 31 luglio 1977, pag. 6, ha suggerito di farvi opportuno ricorso, in modo tale da consentire, in primo luogo, la trattazione sollecita dei processi più gravi, intesi anche con riferimento alla tutela giurisdizionale di interessi collettivi. Ritiene il Consiglio che anche i procedimenti penali nei confronti di magistrati richiedano – nell’ambito della proposta programmazione – la trattazione più sollecita per l’evidente inerenza al bene dell’Amministrazione della giustizia.

Le informazioni sui procedimenti penali inviate al Consiglio superiore della magistratura, secondo quanto richiesto dalla circolare del 9 marzo 1981, n. 1888, dovranno essere trasmesse in copia al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione – oltre che al Ministro di Grazia e Giustizia – per il più sollecito coordinamento fra processo penale e azione disciplinare”.

Le SS.LL. sono pregate di portare il contenuto della presente circolare anche a conoscenza dei dipendenti uffici.